

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Il Tribunale di Firenze nella seguente composizione:

dott.ssa Maria Novella Legnaioli	Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo	Giudice rel.
dott.ssa Cristian Soccia	Giudice

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Nell'ambito della procedura fallimentare _____ ha avanzato una proposta di concordato fallimentare con assuntore con cui offre di soddisfare i creditori apportando nuova finanza alla procedura per € 42.000,00 “ contro la cessione in blocco delle attività fallimentari residue (credito da incassare, rudere situato in località _____ e residui beni mobili) e con effetto liberatorio ed esdebitativo per il fallito

Il concordato prevede che la somma promessa di € 42.000 sia imputata, quale corrispettivo dell'acquisizione dei beni residui, nella misura che segue: credito rateizzato _____ € 2.000; rudere _____ € 5.000, beni mobili residui € 350 e quale finanza esterna residua per € 34.650 da destinare al pagamento dei creditori.

In base alla proposta, l'attivo a disposizione dei creditori sarebbe così determinato ed utilizzato:

- creditori privilegiati: soddisfatti nella misura risultante dal completo utilizzo delle risorse disponibili della procedura, al netto delle prededuzioni, e dall'utilizzo della somma di € 7.350 messa a disposizione dall'assuntore per l'acquisizione dei beni residui da liquidare;
- chirografari: comprendenti sia i chirografari ammessi al passivo, sia i privilegi degradati in chirografo per incapienza della liquidazione fallimentare, da soddisfare con l'utilizzo della finanza esterna messa a disposizione dall'assuntore per € 34.650.

Con le somme disponibili verrebbero soddisfatti tutti i creditori ammessi al passivo nelle seguenti misure:

1. crediti prededucibili: vengono ipotizzate spese di procedura per € 45.000, da soddisfare integralmente;
2. creditori privilegiati: verrebbero soddisfatti con le disponibilità attuali del fallimento, oltre a quanto messo a disposizione nella proposta; l'attivo disponibile non è sufficiente per il pagamento dei creditori privilegiati residui che verrebbero pertanto degradati in chirografo, per la parte non coperta dall'attivo fallimentare;

3. creditori chirografari: dalla liquidazione fallimentare non risulterebbe alcuna disponibilità a favore dei creditori chirografari, per cui con la finanza esterna apportata si giungerebbe ad un soddisfacimento di detti creditori in una percentuale pari al 2,36% circa.

Il giudice delegato, con provvedimento del 27-10-2021, ha disposto che la proposta di concordato che ha ricevuto il parere favorevole del curatore e che è passata positivamente al vaglio dell'esperto ex art 124 comma 3 l.f. dottor Mario Montagni, sia comunicata ai creditori per il voto.

Nella relazione sui voti del 27-11-2021 il curatore ha riepilogato l'esito della votazione nei termini seguenti:

- creditori chirografari ammessi	€ 535.425,08
- creditori privilegiati degradati	€ 1.008.123,06
- totale crediti ammessi al voto	€ 1.543.548,14
- maggioranze per l'approvazione	€ 771.774,08
- voti negativi: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, Comune di Firenze e Tribunale di Firenze	€ 902.523,97
- voti positivi espliciti o per silenzio assenso	€ 641.024,17

Alla luce dei risultati indicati il concordato non avrebbe raggiunto le maggioranze.

La proponente, però, nell'ambito della proposta di concordato fallimentare ha dichiarato testualmente che *“intende avvalersi dei principi di cui alla modifica legislativa introdotta agli artt. 180 e 182 bis L.Fall., con il DL 07/10/2020 n.125, convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020 n.159, nella computazione dei voti laddove pervenga una dichiarazione di dissenso alla proposta da parte dell'amministrazione finanziaria, che ritiene applicabile in via analogica-estensiva anche al concordato fallimentare e consente di considerare omologato un concordato pur in presenza di un voto contrario dell'Amministrazione Finanziaria”*.

Il giudice delegato, con provvedimento del 22-12-2021 ha convocato le parti, ivi compresi i soggetti che hanno espresso voto negativo, dinanzi al collegio per decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura in oggetto ai fini dell'omologa.

In data 21-2-2022 si è tenuta l'udienza in cui il proponente ha insistito nelle sue richieste e l'amministrazione finanziaria comparsa ha ribadito il proprio voto contrario.

Per stabilire se il concordato in oggetto sia o meno omologabile, è indispensabile che il Tribunale verifichi se sia applicabile all'istituto del concordato fallimentare il crown down fiscale e previdenziale.

È noto che la legge 159 del 27-11-2020 di conversione del d.l. 125/2020 ha modificato:

- l'art 180 l.f. in materia di concordato preventivo attraverso l'aggiunta al comma 4 del seguente periodo *“ il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 177 e, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art 161 terzo comma , la proposta di soddisfacimento della predetta*

amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”;

- l'art 182 bis l.f. in materia di accordi di ristrutturazione attraverso l'aggiunta al comma 4 del seguente periodo “ *Il Tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini dl raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base della relazione del professionista di cui al medesimo comma, , la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.*

È, altresì, noto che il decreto legge 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge 176/2020 del 18-12-2020 ha modificato:

- l'art 12 della legge 3/2012 in tema di sovraindebitamento introducendo con specifico riferimento all'omologazione dell'accordo con i creditori il comma 3 quater che, allo stato recita” *il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini delle percentuali di cui all'art 11 comma 2 e, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.*

Le riforme dell'autunno del 2020 non hanno, invece, riguardato il concordato fallimentare in relazione al quale, invece, il legislatore non ha introdotto omologhe modificazioni: l'art 128 l.f., infatti, non è stato oggetto di alcun intervento integrativo.

Tale silenzio del legislatore ha ingenerato dubbi circa la possibilità di applicare in via estensiva o analogica, le modifiche apportate dai predetti testi normativi alla procedura di concordato fallimentare

In considerazione di tale aporia normativa, anche a fronte della richiesta avanzata dall'odierna ricorrente, è quindi, indispensabile verificare se sia possibile, prima di tutto, l'interpretazione estensiva o analogica delle norme citate.

A tal proposito risulta indispensabile partire dall'art 12 delle preleggi che recita “ *Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”*

La prima parte dell'art. 12, stabilisce che l'interprete deve avere riguardo, nell'analisi applicativa della norma, prima di tutto al senso fatto palese dal significato delle parole, secondo la loro connessione, ma anche tenendo conto dell'intenzione del legislatore, cercando, così, la mens (voluntas) legis.

Laddove nello svolgere tale operazione l'interprete si avveda che il legislatore minus dixit quam voluit, procede ad un ampliamento della portata letterale della norma, allo scopo di dare attuazione applicativa al pensiero integrale del legislatore: questa è l'interpretazione estensiva.

È evidente, quindi, che tale interpretazione nulla aggiunge alla norma, né l'estende a casi non contemplati, ma mette in luce soltanto quegli aspetti e dettami che la norma virtualmente già in sé conteneva.

Evidentemente non è possibile risolvere il caso in questione attraverso una interpretazione estensiva atteso che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad un effettivo vuoto normativo.

La seconda parte dell'art 12 preleggi, però, consente l'interpretazione analogica: il giudice, che non trova nella legislazione positiva la norma specifica per il caso concreto, può partire da una disposizione che regola un caso simile o una materia analoga, risalire ad una regola più ampia, che comprende il caso previsto e quello non previsto e regolamentare quest'ultimo utilizzando il disposto normativo, che è servito al legislatore per regolamentare le fattispecie contemplate esplicitamente dall'ordinamento.

Perché ciò sia possibile, però, le fattispecie devono essere *simili-analoghe*: in concreto, quindi, tra le fattispecie sottoposte all'esame dell'interprete non è necessario che vi sia una perfetta identità (altrimenti basterebbe l'interpretazione estensiva), ma è necessario che vi siano sufficienti ed evidenti elementi di somiglianza, che consentano di trattarli alla stessa stregua (*ubi eadem est ratio legis, ibi eadem est legis dispositio.*)

L'interpretazione analogica, tuttavia, non è consentita con riguardo alle norme eccezionali.

Nel caso in esame, quindi, risulta indispensabile verificare prima di tutto se le norme che hanno modificato gli artt 180-182 bis l.f. e 12 l. 3/2012 siano eccezionali e, successivamente, valutare se vi siano quegli elementi di similitudine richiesti dall'art 12 preleggi tra l'istituto del concordato fallimentare per cui il crown down fiscale non è previsto e gli istituti del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione e dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che, invece, lo prevedono.

Quanto al primo tema, va indubbiamente considerato che le leggi L. 159/2020 e L. 176/2020 di conversione rispettivamente dei decreti legge 125/2020 e 137/2020, sono state introdotte nell'ambito della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19 : infatti, nella premessa dell'art 3 comma 1 bis del decreto legge 125/2020 che ha modificato gli artt 180 e 182 l.f. si legge testualmente “ 1-bis. *In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni*” .

Anche nelle premesse al decreto legge 137/2020 che, all'art 4 ter ha dettato norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori, si fa riferimento alla “ *straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati dalle misure restrittive*” conseguenti alla pandemia.

Semberebbe, quindi, che si tratti di norme aventi un portato eccezionale in considerazione del tempo e delle motivazioni per cui sono state adottate.

A ben vedere, però, il legislatore si è solo limitato ad anticipare, attraverso le modifiche apportate agli articoli 180 e 182-bis , l. fall., e 12 l.3../2012, l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva previste dall'art. 48, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza in tema di accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che ha il medesimo tenore letterale “ *il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art 57 comma 1, 60 comma 1 e 109 comma 1 e , quando, anche sulla base delle risultanze del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento delle predette amministrazioni ...è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*”) e dall'art 80 comma 3 secondo periodo in tema di concordato minore.

Peraltro, la Relazione Illustrativa allo schema del decreto legislativo avente ad oggetto il Codice della crisi e dell'insolvenza, proprio con riferimento alla disposizione di cui all'art 48, chiarisce l'intenzione del legislatore, precisando che “ **Al fine di superare ingiustificati resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi,** è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ”

È evidente, quindi, che le motivazioni sottese alla genesi della norma sono tutt'altro che eccezionali: visto che nella prassi corrente era frequente, già prima della pandemia, che l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza non aderissero a proposte di accordo o di concordato, anche a loro particolarmente favorevoli, il legislatore ha inteso assicurare al debitore una reale tutela giurisdizionale contro il pregiudizio di una mancata adesione, o parere contrario, del fisco alla sua proposta, qualora quest'ultima risulti essere più conveniente rispetto all'ipotesi della liquidazione.

Allo scopo, quindi, di tutelare, da un lato, l'interesse economico dei debitori ad addivenire ad un percorso di risanamento più celermente possibile e, dall'altro, l'interesse pubblico costituzionalmente garantito al buon funzionamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), il legislatore ha attribuito al Tribunale il potere di operare un bilanciamento tra gli stessi.

È, quindi, chiaro che il legislatore ha introdotto la normativa appena illustrata nel codice della crisi allo scopo esclusivo di tutelare principi ed interessi immanenti in via ordinaria nell'ordinamento giuridico ed ha inteso regolamentare, in tal modo, il trattamento riservato ai crediti fiscali, tributari e previdenziali, a far data dall'entrata in vigore del codice, in una prospettiva di durevolezza e ordinarietà.

L'entrata in vigore anticipata a seguito della emergenza pandemica, quindi, non attribuisce alle dette norme connotato di eccezionalità atteso che, in assenza della pandemia, le stesse, per le ragioni predette, sarebbero già state operative e a regime.

L'applicazione analogica delle norme in questione è consentita non trattandosi di norme eccezionali.

Va, a questo punto, stabilito se possa ravvisarsi quell'*eadem ratio* che consente l'interpretazione analogica ovvero se sussistano tra gli istituti oggetto di disamina elementi di raccordo tali da indurre a ritenere che gli stessi siano simili e/o analoghi.

Sotto tale profilo, non si ritiene ostativa l'assenza di modifiche da parte del legislatore all'art. 128, l. fall. che disciplina il concordato fallimentare atteso che ben può essere conseguenza di una mera omissione.

Ben più rilevante ai fini ostativi potrebbe essere la considerazione che gli istituti del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione e dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, mirano ad agevolare la tempestiva gestione delle crisi d'impresa nell'ottica di favorire la conservazione dei presidi produttivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali, mentre, invece, tali finalità non sarebbero più conseguibili nel concordato fallimentare in considerazione del fatto che l'impresa è già fallita ed è, quindi, già fuori dal mercato.

In realtà, però, allo scopo di individuare l'identità di ratio ispiratrice di vari istituti giuridici si deve necessariamente partire dall'essenza e dalla struttura intrinseca degli istituti stessi e dalla reale funzione per cui sono stati previsti dal legislatore.

Operando una disamina cronologia della normazione in materia di crisi d'impresa emerge in modo chiaro che il legislatore, pur disciplinando la diretta gestione giurisdizionale dell'insolvenza, ha da sempre voluto favorire l'iniziativa del debitore nell'individuazione delle modalità più adeguate di prevenzione e/o di superamento della sua situazione di crisi, mettendogli a disposizione una serie di strumenti tutti caratterizzati da un forte connotato negoziale sia pur diversamente modulato.

Emerge, infatti, che via via la legislazione italiana dovendosi allineare a quella comunitaria (ed in particolare alla Direttiva (UE) 2019/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 1023/2019 - che a sua volta ha recepito molti istituti previsti dal Chapter 11 del US Bankruptcy Code) ha introdotto una pluralità di procedure, misure o disposizioni negoziali alcune delle quali "stragiudiziali pure" e sottratte al sindacato giudiziale che, però, si sono venute solo ad aggiungere a misure più tradizionali già annoverate nella legge fallimentare o nella legislazione speciale successiva, che hanno ugualmente una forte connotazione negoziale anche se, per acquisire efficacia, necessitano dell'omologazione del Tribunale.

A tale seconda categoria appartengono, senza dubbio, gli accordi di ristrutturazione, i concordati preventivi ed anche gli accordi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. La causa che informa tutti questi strumenti è indubbiamente la negozialità atteso che si configurano come misure volte all'individuazione di soluzioni che consentano all'imprenditore, sotto il controllo di legalità del Tribunale, di superare con le sue forze lo stato di crisi offrendo ai creditori, a fronte di un correlato sacrificio, il vantaggio compensativo di una maggiore utilità rispetto all'alternativa soluzione liquidatoria e disgregativa del patrimonio e di una più sicura stabilità dei pagamenti in quanto esenti da azioni revocatorie.

Il concordato fallimentare, sebbene, per sua struttura, debba necessariamente subentrare in un momento successivo rispetto all'insorgere dell'insolvenza e all'apertura del fallimento, a bene vedere è un istituto improntato agli stessi principi.

In concreto, infatti, il legislatore, con lo strumento del concordato fallimentare, ha inteso prevedere e disciplinare una soluzione negoziale, sottoposta ad omologazione, della situazione di insolvenza: l'imprenditore stesso o terzi (proprio come negli altri strumenti citati), avvalendosi di tale istituto, possono inserirsi nel procedimento giurisdizionale in corso, aprendo una parentesi negoziale, nella

quale prospettano ai creditori un trattamento migliorativo rispetto a quello liquidatorio, generalmente maggiormente garantito e talvolta volto a evitare la disgregazione patrimoniale e/o aziendale.

Al termine del percorso negoziale omologato tutti gli istituti in questione prevedono l'esdebitazione e l'acquisizione in capo al debitore di una seconda chance.

Tale ricostruzione, che evidenzia una rilevante somiglianza tra gli istituti sia in termini di natura giuridica che in termini di funzione economico-sociale, trova conferma nell'applicazione espressa, per esempio, al concordato preventivo e al concordato fallimentare di molte norme di identico contenuto: per il trattamento dei privilegiati c'è identità tra l'art 124 comma 3 l.f. e l'art 160 comma 2 l.f., per la disciplina del voto dei privilegiati e dei chirografari è rinvenibile perfetta sovrapposibilità tra l'art. 177, l. fall., per il concordato preventivo e gli artt. 127-128, l. fall., per il concordato fallimentare e per la regolamentazione dei presupposti per l'omologazione anche in caso di contestazioni è riscontrabile omogeneità tra l'art 129 comma 5 e l'art 180 comma 4 l.f..

La circostanza che tra i vari istituti non vi sia identità, ma solo analogia, implica necessariamente che per alcuni aspetti gli istituti siano diversamente disciplinati.

Tale dato deve chiaramente essere oggetto di vaglio allo scopo di escludere che la diversa disciplina incida sull'eadem ratio.

Nel caso in esame, è noto che nel concordato fallimentare operi il principio di sbarramento che non si trova negli altri istituti: tale dato non va ad interferire con la ratio dell'istituto nel suo complesso atteso che si appalesa come mero corollario del procedimento di verifica dello stato passivo presente in sede fallimentare e non esistente in sede preventiva.

A ben vedere, infine, non sono ostative al riconoscimento della sussistenza di un'eadem ratio tra tutti gli istituti esaminati, neppure il riscontro che nel concordato fallimentare, non è prevista la obbligatoria costituzione di una classe ad hoc per i crediti tributari degradati a chirografo, al contrario di quanto disposto dall'art. 182 ter comma 1 ultimo periodo L.F. ed il dato evidente che mentre nella disciplina del voto nel concordato fallimentare vige il principio del silenzio-assenso, il concordato preventivo si regge sull'opposto principio del silenzio-rifiuto.

Nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, infatti, a cui il Decreto-legge 137/2020 ha esteso la disciplina del crown down fiscale, vige da sempre il principio del silenzio-assenso, per cui la mancata espressione di voto equivale, ope legis, al voto positivo e non è prevista alcuna ripartizione specifica in classi dei crediti tributari degradati proprio come nel concordato fallimentare.

Alla luce di quanto evidenziato è possibile ritenere che l'accordo di ristrutturazione, l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare sono istituti sottesi dalla medesima ratio: attraverso il ricorso a tali istituti, infatti, il debitore o terzi possono concordare, sia pur con forme e modalità differenti, con i creditori una forma di risoluzione della crisi o dell'insolvenza che riservi al ceto creditorio un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

In tale ottica, l'applicazione della disciplina del crown down fiscale si attaglia perfettamente a tutti questi istituti, atteso che attribuisce al Tribunale il potere di evitare che la volontà negativa

dell'amministrazione finanziaria blocchi la prosecuzione di una proposta di composizione avanzata ai creditori da parte di terzi o del debitore in modo ingiustificato in quanto l'alternativa liquidatoria sia, di fatto, meno conveniente per la stessa amministrazione e per gli altri.

L'applicazione analogica di tale disciplina al concordato fallimentare, per le ragioni predette, è perfettamente ammissibile.

Rimane da effettuare un'ultima considerazione.

Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria e gli enti di assistenza e di previdenza hanno espresso in modo esplicito il loro voto negativo.

L'originario dettato normativo in materia di crown down fiscale parlava, invece, di "mancanza di voto" e di "mancanza di adesione" dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria, rispettivamente, nel comma 4 dell'art. 180, l. fall., per il concordato preventivo, e nel comma 5 dell'art. 182-bis, l. fall., per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (e art. 12 della legge sul sovraindebitamento).

Va stabilito, quindi, se la "mancanza di voto" e la "mancanza di adesione", quale presupposto per l'omologazione della transazione fiscale e previdenziale da parte del Tribunale e quindi per l'estensione "forzata" degli accordi, ricorra soltanto quando l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si pronuncino sulla proposta formulata dal debitore ovvero anche quando rigettino la stessa, fermo restando il rispetto delle condizioni circa la convenienza e la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte ex lege.

Tale problematica, però, va risolta tenendo conto che a seguito della conversione del Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021 (art. 20, primo comma, lett. a,) all'art 180 l.f. le parole *“il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto”* sono state sostituite con *“il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”*.

Questo intervento legislativo ha indubbiamente posto fine all'acceso dibattito che nel vigore della norma nella precedente formulazione v era stato circa l'applicazione del nuovo istituto soltanto in caso di mancanza di voto ovvero anche in caso di diniego espresso da parte del creditore pubblico.

La mancanza di adesione, infatti, attendendosi allo stretto profilo semantico dell'espressione letterale è ravvisabile sia in caso di silenzio sia in caso di voto contrario espresso.

Risulta, chiaro, quindi, che non osta all'applicazione della disciplina del crown down fiscale il voto contrario espresso dell'amministrazione finanziaria.

Ritenuta applicabile in via analogica al concordato fallimentare la detta disciplina va verificato nel caso di specie, se ne sussistano i presupposti.

Il curatore nella relazione sui voti depositata il 22-11-2021 ha dichiarato espressamente *“ che il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell'amministrazione finanziaria stessa ed anche per conto degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze ”*.

Inoltre nella relazione ex art 125 depositata il 18-10-2021 ha dichiarato testualmente *“ Dai calcoli esposti emerge, quindi, che:*

1) la liquidazione fallimentare, in entrambe le ipotesi, non è in grado di produrre alcuna risorsa a favore dei creditori chirografari, mentre la proposta concordataria grazie all'apporto di finanza esterna consente un riparto di € 30.922, pari al 2,00% a favore dei chirografari, comprensivi dei privilegi incapienti;

2) anche per quanto attiene i creditori privilegiati si verifica che la proposta risulta migliorativa, sia per i privilegi ipotecari, sia per i privilegi generali mobiliari (vds. paragrafo 5);

3) non si riscontra alcuna alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. “.

Alla luce di tali notazioni che attestano la ricorrenza sia della convenienza che della decisività del voto, il concordato fallimentare in oggetto può ritenersi approvato ed è omologabile indipendentemente dal voto contrario dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.

Il collegio ritiene, comunque, che ai fini dell'omologazione il proponente versi nelle casse della procedura la somma messa a disposizione

PQM

Visto l'art 129 l.f.

Il Tribunale dispone che il curatore dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del presente provvedimento al proponente affinché richieda l'omologazione e ai creditori dissenzienti.

Dispone, altresì, che gli importi di cui alla proposta siano versati immediatamente prima del giudizio di omologazione

Firenze, 21-2-2022

Il Presidente

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

Il giudice rel.

Dott.ssa Rosa Selvarolo